

Associazione Campedel – Belluno
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 29 settembre 2020 ore 20.30

L'Assemblea Straordinaria dell'anno sociale 2020-21 convocata per martedì 29 settembre 2020 in seconda convocazione alle ore 17.30, presso la Sala Luciani del Centr Giovanni XXIII, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Adozione del nuovo Statuto;
2. Conferma del Presidente
3. Conferma del Direttivo;
4. Relazione finanziaria dell'esercizio 2019;
5. Approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2019;
6. Approvazione del Bilancio preventivo dell'esercizio 2020;
7. Programmi futuri;
8. Varie ed eventuali.



Presso il Centro Giovanni XXIII di Belluno viene convocata l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione Campedel per approvare il bilancio dell'esercizio 2019 e il bilancio preventivo 2020 nonché il nuovo statuto dell'associazione in base alle norme del Codice del Terzo settore. Sono presenti 14 soci, compresi tutti i membri del Consiglio.

1. La Presidente presenta il primo o.d.g.: l'adozione del nuovo statuto in base alle nuove norme previste dal Codice del Terzo settore. La Presidente invita i presenti a presentare le deleghe per il conteggio dei votanti: ai 14 soci presenti si sommano 7 deleghe per un totale di 21 voti. Viene quindi letto il nuovo statuto, commentato in ogni singolo articolo e confrontato con lo statuto in essere approvato nel 2016. A fine lettura la Presidente chiede se ci sono necessità di ulteriori chiarimenti e se qualcuno desidera prendere la parola. Nessuno dei presenti reclama alcunché. Si procede alla votazione che si conclude con approvazione unanime del nuovo statuto.
2. Si passa quindi al secondo o.d.g. con la segretaria, Monica Sandi, che chiede ai presenti per alzata di mano la conferma o meno della Presidente. Tutti i presenti (Presidente esclusa) confermano al ruolo di Presidente l'attuale incaricata Marta Azzalini.
3. Si passa quindi al terzo o.d.g. con la segretaria, Monica Sandi, che chiede ai presenti per alzata di mano la conferma o meno del Direttivo. Prima della conferma si comunica ai presenti che la socia Silvia Cavagnin, previa lettera del 31/05/2020 già messa agli atti dal Consiglio, ha chiesto di essere esonerata dal ruolo di Consigliere. La presidente comunica che il Consiglio ha accettato le dimissioni della signora Cavagnon, che verrà sostituita, se accettata dall'Assemblea, a partire da oggi con la socia Franca Brini che è risultata nell'elenco degli eletti alle ultime elezioni nella posizione successiva. La presidente comunica che il Consiglio ha già chiesto disponibilità alla signora Brini che ha accettato. Tutti i presenti (Direttivo escluso) confermano il Direttivo (formato da Marta Azzalini, Monica Sandi, Laura Zabelli, Deni Dai Prà) e la nuova Consigliera Franca Brini.
4. Si passa quindi alla relazione finanziaria dell'esercizio 2019 comunicata dalla presidente con l'aiuto della socia Gemma Nicolao per l'impossibilità dei Revisori di essere presenti. Copia del bilancio 2019 viene consegnato ai soci presenti e commentato per singola voce fornendo spiegazioni di dettaglio.
5. Si passa quindi al successivo o.d.g. chiedendo ai presenti l'approvazione o meno del bilancio consuntivo che viene approvato all'unanimità.
6. Si passa quindi alla relazione finanziaria dell'esercizio 2020 comunicata dalla presidente con l'aiuto della socia Gemma Nicolao per l'impossibilità dei Revisori di essere presenti. Copia

del bilancio 2020 viene consegnato ai soci presenti e commentato per singola voce fornendo spiegazioni di dettaglio. Il bilancio preventivo viene approvato all'unanimità.

7. La Presidente riporta come l'associazione sia molto ricercata dagli organizzatori dei principali eventi cittadini in quanto riconosciuta per valore e per qualità dei propri servizi. A tal proposito è stata richiesta la collaborazione dell'associazione Campedel per la manifestazione Oltre le Vette: custodato c/o il Teatro comunale per l'esposizione di Maurizio De Lotto e per le mostre "Federico Velluti, la bellezza restituita" e "Alessandro Seffer 1831 - 1905. Cronaca e paesaggio nel Veneto dell'Ottocento" presso il museo Fulcis che impegneranno l'associazione fino al 10 gennaio, nonché per tutte le attività che verranno promosse per la ricorrenza di S. Martino. Sono previste nel prossimo futuro anche due uscite per visitare delle mostre molto interessanti a Trento e a Rovigo con escursione anche a Este.
8. La presidente Marta Azzalini chiude l'assemblea ricordando come l'attività dell'associazione si sia bruscamente interrotta a causa della pandemia da Covid-19, ma che l'associazione, grazie alla caparbia volontà dei propri soci, ha saputo reagire all'avversità e riproporsi nei propri servizi a favore della comunità e dei turisti della città di Belluno non appena le condizioni sono diventate più favorevoli, pur nel rispetto rigoroso della normativa in materia di igiene e sicurezza. L'anno è iniziato con la bella trasferta in terra friulana dedicata alla visita alla mostra del Pordenone e all'abbazia di Sesto al Reghena (e altre gite erano già state calendarizzate per i mesi successivi) e con il sempre attivo e prezioso servizio di custodato al museo Fulcis. Dopo la fase di lockdown si sono riprese alcune attività caratteristiche dell'associazione quali l'accoglienza e le visite guidate alla chiesa di S. Pietro che sono state particolarmente apprezzate dal numeroso pubblico tanto che le offerte raccolte, che si ricorda sono destinate al restauro della Via Crucis ivi custodita, sono state pari a € 433,00. Don Giorgio Lise, nuovo rettore del Seminario, è stato molto felice del successo e ha manifestato il suo ringraziamento all'associazione Campedel. Don Lise ha preso a cuore il nostro progetto di restauro e ritiene che bisogna cercare di sensibilizzare dei possibili mecenati per operare anche nei confronti del bellissimo copricielo del Besarel, aspetto di cui egli stesso si farà portavoce. Viene anche ricordato che l'associazione ha promosso la raccolta di fondi destinati all'acquisto di un prezioso volume istoriato di Cesare Vecellio da parte della biblioteca civica di Belluno contribuendo con una donazione di € 500,00. La Presidente riprende la guida dell'assemblea e informa i presenti che la ricerca di una compagnia assicuratrice che segua associazioni del terzo settore nello specifici, non ha prodotto gli esiti sperati pertanto ci si affiderà ancora all'AICS.

Non essendoci più nulla da discutere l'assemblea viene sciolta alle ore 18:40.

La Presidente
Marta Azzalini



La Segretaria
Monica Sandi



IL ORIGINALI dell'atto REG. A BELLUNO IL

14 APR. 2021

al n. 426

Serie 3

esatti euro

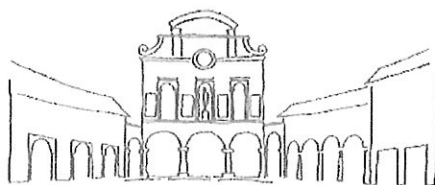
esente =

per il presente.



IL FUNZIONARIO
Daniela Sandi

firma su delega del Direttore Provinciale
(Vincenzo Lozito)



Campedel
animatori culturali
belluno

UFFICIO DELLE ENTRATE DI BELLUNO

Allegato N° *1* all'atto
reg.to il *14 APR 2021*
al N° *426* .. serie *3* ..



Statuto dell'Associazione di promozione sociale

“A.P.S. Campedel – Animatori culturali”

ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: “A.P.S. Campedel – Animatori culturali”. E' una Associazione di promozione sociale, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale senza fini di lucro.

L'Associazione ha Sede legale in Via del Piave 5 nel Comune di Belluno.

Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'acronimo APS o la locuzione “Associazione di promozione sociale” potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 (Statuto)

L'A.P.S. Campedel – Animatori culturali è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.



ART. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione medesima.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei Contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 – (Finalità)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità culturali e di solidarietà sociale a beneficio di terzi o di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità, nell'ambito della ricerca, restauro, conservazione e tutela delle opere d'arte, di siti storici, artistici, archeologici inerenti il territorio del comune di Belluno e della provincia di Belluno.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Dlgs 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- manifestazioni e iniziative inerenti la valorizzazione del patrimonio storico-artistico della provincia di Belluno, nonché la cultura locale in generale rivolte agli associati e ai cittadini;
- attività dirette a favorire il recupero del patrimonio culturale, storico, religioso, artistico, ambientale e archeologico della provincia di Belluno;
- pubblicazioni sulla tradizione storica, artistica, religiosa, culturale della provincia di Belluno e in particolare del comune di Belluno;
- attività di custodato e accoglienza all'interno di musei, mostre temporanee, aree archeologiche, chiese, palazzi e luoghi della cultura in generale del territorio del comune di Belluno e della provincia di Belluno, anche con la stipula di idonee convenzioni;
- organizzazione di convegni, conferenze, incontri, mostre, concerti, spettacoli;
- attività di promozione del restauro e conservazione delle opere d'arte esistenti nel comune di Belluno e nella provincia di Belluno;
- attività rivolte ai soci di aggiornamento relativamente al patrimonio storico-artistico della provincia di Belluno.

L'Associazione ha inoltre lo scopo di promuovere e sostenere attività culturali dirette a favorire l'espressione e la diffusione della cultura, con particolare riguardo al territorio della provincia di Belluno anche insieme ad altri enti o associazioni.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Associati)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.



Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Possono aderire all'Associazione con diritto di voto ed eleggibilità alle cariche sociali:

- tutte le altre persone fisiche.

Vi possono essere associati onorari, sostenitori, simpatizzanti, benemeriti: essi potranno partecipare alle attività dell'Associazione.

Gli associati devono condividere le finalità dell'Associazione e, mossi da spirito di solidarietà, impegnarsi concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Il numero degli associati è illimitato.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

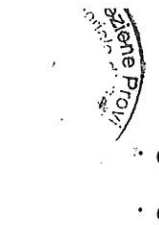
L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati hanno il diritto di:

- eleggere ed essere eletti negli organi sociali;
- partecipare e votare alle assemblee;

- 
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Essi hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota associativa non è trasmissibile, non è rimborsabile né rivalutabile.

ART 7 BIS (Volontari e loro attività)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associato. La deliberazione di esclusione dovrà essere

comunicata all'associato con raccomandata o con e-mail se indicata nel registro degli associati.



ART. 9 (Organi Sociali)

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.
- e) Organo di revisione legale dei conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte a titolo gratuito, ad eccezione dell'Organo di revisione legale dei conti, nominato nei casi e nei modi disposti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017.

ART. 10 (Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Il numero massimo di deleghe che un associato può ricevere è di tre.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria:

- è straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

- è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 (Compiti dell'Assemblea)

Spetta all'Assemblea degli associati:

- modificare lo Statuto e approvare l'eventuale Regolamento interno;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- eleggere il Consiglio direttivo e il Collegio Sindacale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare il rendiconto economico finanziario;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 12 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 bis (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 13 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per cinque mandati consecutivi. Elegge al proprio interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Se un membro, per qualsiasi motivo cessa dall'incarico, verrà sostituito dall'associato che, nell'elezione del Consiglio direttivo, ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, e rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio convoca con urgenza una nuova Assemblea per eleggere il sostituto.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno dietro convocazione del Presidente per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

ART. 14 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo inoltre:

- redige e presenta all'Assemblea un rapporto sull'attività dell'Associazione;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale: li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale sono stabilite dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo potrà pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura, ritenuti necessari e utili alla realizzazione dello scopo sociale.

Il Consiglio direttivo può nominare apposite commissioni o rappresentanti per lo studio o per la risoluzione di determinati problemi. All'atto della nomina vengono stabiliti i poteri conferiti alle commissioni o ai rappresentanti. Può compilare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, l'osservanza del Regolamento è obbligatoria per tutti gli associati.

ART. 15 (Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza

dei presenti.

Il Presidente dura in carica tre anni, come il Consiglio direttivo e rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio direttivo. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio direttivo. Il Presidente cura l'ordinaria amministrazione, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività svolta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario e il Tesoriere provvedono alla tenuta del Registro di cassa e del giornale mastro, da cui risulteranno tutti i movimenti contabili, e sono personalmente responsabili dei fondi, che sono loro affidati.

Provvedono alla tenuta del libro degli associati, del registro dei volontari, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, e del Collegio sindacale, quale organo di controllo.

ART. 17 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è costituito da tre componenti effettivi eletti dall'assemblea tra gli associati.

Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio ha il compito di controllo della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione per poi sottoporre il rendiconto economico finanziario al Consiglio direttivo e all'Assemblea, una volta all'anno in occasione dell'approvazione del Bilancio d'esercizio.

Deve verificare, con spirito collaborativo, il rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali. Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno una volta l'anno. I componenti del Collegio durano in carica tre anni, e rimangono in carica fino al loro rinnovo.



ART. 17 bis (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17 ter (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, del Collegio Sindacale e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- ogni tipo di entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore (D.LGS. 117/2017)
- quote sociali e contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi da cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche mediante lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e/o sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali realizzabili fino all'operatività del Runts;



· entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali iniziative editoriali, convegni, manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi, purché sussidiarie e ausiliarie al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e nei limiti previsti dalla legge.

ART. 19 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sua Sede.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. I proventi dell'attività non possono in alcun modo essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

ART. 21 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21 bis (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 22 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni Convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 23 (Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 24 (Responsabilità e Assicurazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

ART. 24 bis (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Disposizioni finali)



Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia , e ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

ART. 27 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

